

I 00143 Roma
Via di Vigna Murata 605
Tel: (0039) 06518601
Fax: (0039) 0651860580
URL: www.ingv.it
email: aoo.roma@pec.ingv.it



Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - U
N. 0008541
Roma, 28/07/2011**



ALBI Ufficiali INGV

Pc Sezioni e sedi distaccate
 Personale dipendente
 Uffici interessati
 Il.ss.

Oggetto: Pubblicità atti

A norma di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, si trasmettono le copie delle Delibere o Decreti allegate, con preghiera di affiggerli all'Albo ufficiale della Sezione/sede distaccata per almeno 15 gg. (ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento) e di notificarli ai dipendenti interessati della propria sezione.

Decreto n. 246 del 18/07/2011 – Emanazione del nuovo Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Direttore Generale
(Dott. Tullio PEPE)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Decreto n. 246

Oggetto: emanazione del nuovo Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

IL PRESIDENTE

- Vista la Delibera del Consiglio direttivo n. 6.2.2.11 del 28/6/'11, con cui è stato approvato il testo del nuovo Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'INGV,
-

DECRETA

E' emanato il nuovo Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'INGV nel testo allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data successiva a quella del presente Decreto.

Roma, 18.04.2011

Enzo BOSCHI



Nuovo Regolamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Decreto), nell'ambito dell'INGV si intendono per:

- Datore di lavoro (DL): il Direttore generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto;
- Dirigente: il soggetto di vertice delle Sezioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto. Essi sono, pertanto, i Direttori di Sezione;
- Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP): insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'INGV finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nei luoghi di lavoro. Tale Servizio è designato ai sensi dell'art. 31 del Decreto;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona designata dal Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del Decreto, individuato tra i dipendenti dell'Amministrazione Centrale e delle Sezioni qualificabili come "unità produttive", in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto;
- Gruppo Nazionale di Coordinamento per la Sicurezza (GNCS): composto dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle unità produttive come definite al punto j);
- Medico competente (MC): medico in possesso di almeno uno dei titoli previsti dall'art. 38 del Decreto;
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persone designate dal Datore di lavoro, in numero adeguato, ai sensi dell'art. 31 del Decreto, e individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione Centrale e delle Sezioni, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto, con esclusione di assegnisti, borsisti e in generale del personale con contratti di collaborazione con l'Ente;
- Addetti alle squadre di prevenzione incendi, emergenza e primo soccorso: persone designate dal Datore di lavoro, in numero adeguato, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, formate ai sensi degli artt. 43, 44, 45 e 46 del Decreto, tra tutto il personale dipendente dell'Amministrazione Centrale e delle Sezioni dell'INGV, con esclusione di assegnisti, borsisti e in generale del personale con contratti di collaborazione con l'Ente. Per le sedi dell'INGV nelle quali vengono eseguite turnazioni H24 gli addetti alle squadre possono essere integrate e/o esclusivamente espletate dal personale di vigilanza;
- Preposto: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del Decreto. Coincide, pertanto, con i Responsabili di unità funzionali, i Responsabili delle unità di progetto, i Responsabili di servizi, i Responsabili degli uffici amministrativi dell'Amministrazione centrale, i titolari di progetti



- finanziati con fondi esterni, i Responsabili di laboratorio e, comunque, con tutti coloro che pur sprovvisti di regolare investitura di fatto esercitino tale compito;
- Unità produttiva: struttura finalizzata alla produzione di beni e/o all'erogazione di servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico - funzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. t), del Decreto. Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 381/'99 esse sono l'Amministrazione Centrale e le Sezioni. Ai fini del presente Regolamento le sedi distaccate afferiscono alle Sezioni di competenza;
 - Lavoratori: tutti coloro che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'INGV, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono individuati come tali, oltre al personale ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'INGV organicamente strutturato e a tempo determinato, anche quelli che, impegnati a vario titolo in progetti e attività istituzionali, faccia uso a qualunque titolo di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali, quali studenti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, borsisti, ecc.;
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona, eletta o designata dai lavoratori secondo le modalità stabilite dall'art. 47 del Decreto. Nelle unità produttive (Sezioni INGV) è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.

Art. 2 - Obblighi del Datore di lavoro non delegabili

Al Datore di lavoro competono funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attuazione delle politiche di prevenzione e sicurezza durante il lavoro. A tal fine il Datore di lavoro presenta, in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del Decreto, trasmesso al Consiglio direttivo perché questo provveda alla copertura finanziaria degli interventi in esso previsti.

Il Datore di lavoro, supportato dai Dirigenti, adempie agli obblighi di legge previsti a suo carico ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in relazione anche alle competenze gestionali di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento. Al Datore di lavoro in particolare competono:

- la valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28 del Decreto;
 - la designazione dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione.
- Ai sensi dell'art. 16 del Decreto tali obblighi non sono delegabili.

Art. 3 - Obblighi del Datore di lavoro delegabili

Ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Decreto, competono al Datore di lavoro e sono delegabili ai Dirigenti i seguenti obblighi:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Regolamento;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro



- in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del Decreto;
 - k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi anche su supporto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera p); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - n) elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) anche su supporto informatico e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - p) comunicare agli organi competenti, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul



- lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del Decreto;
 - r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del Decreto. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
 - t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta l'anno;
 - u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - v) comunicare agli organi competenti, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati di cui alla lettera p) e quelli relativi alle malattie professionali, nonché i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza delle strutture negli immobili di uso condominiale restano a carico del soggetto proprietario dell'immobile.

Il Datore di lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei Preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente, fermo restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di lavoro e dei Dirigenti.

Art. 4 - Deleghe

Il Datore di lavoro può delegare ai Dirigenti l'esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute, fatta eccezione per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.



La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto recante data certa e controfirmato dal delegato e deve essere adeguatamente pubblicizzata. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La delega deve essere assegnata a persona dotata di adeguata competenza, cui dovranno essere conferiti i poteri gestionali e i relativi strumenti tecnico finanziari. Il soggetto delegato, di intesa con il Datore di lavoro, può a sua volta delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con le medesime modalità succitate.

Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei Dirigenti

I Dirigenti, nell'ambito della "unità produttiva", di cui rappresentano gli organi di vertice, sono responsabili dell'attuazione degli obblighi previsti dal Decreto e devono inoltre:

- collaborare con il Datore di lavoro, in relazione alla propria unità produttiva, alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
- curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi predisponendo, in occasione del Bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
- informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
- vigilare affinché siano osservate, da parte dei Preposti le misure di prevenzione e protezione previste;
- garantire, per quanto di competenza, assieme ai Preposti delle attività di ricerca di cui al successivo art. 7, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di ricerca, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e accertarsi, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati e informati sui rischi e le misure di prevenzione;
- segnalare al Datore di lavoro i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- favorire e definire la gestione coordinata delle emergenze nel caso in cui strutture di competenza dell'Ente condividano ambienti di lavoro con altri soggetti pubblici e privati;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli infortuni della "unità produttiva".

Art. 6 - Competenze gestionali del Datore di lavoro e dei Dirigenti

Al Datore di lavoro, se non diversamente disposto da specifica delega, competono l'adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici e di mezzi comunque a servizio di una o più unità produttive operanti nelle strutture a qualsiasi titolo detenuti.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Ente, sono di competenza del Datore di lavoro, ovvero dei Dirigenti qualora all'uopo delegati:

- la gestione delle parti architettoniche, in relazione alla loro costruzione, ristrutturazione, modifica, ampliamento e manutenzione;
- la manutenzione di:
 - impianti di climatizzazione e trattamento aria (UTA);
 - depositi di gas tecnici e relative linee di alimentazione;
 - impianti fissi e attrezzature portatili antincendio a servizio degli stabili;
 - cabine e impianti elettrici di distribuzione;
 - impianti di alimentazione elettrica di soccorso (gruppi elettrogeni e Gruppi di continuità)
 - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - impianti telefonici, reti telematiche e televisivi a circuito chiuso;
- l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile e di servizio;
- la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici e il loro collegamento nella fognatura o negli opportuni impianti di smaltimento;
- gli impianti di sollevamento;
- attrezzature, strumenti e arredi tecnici di officine, di laboratori, osservatori, siti delle reti geofisiche, centri di ricerca e di sperimentazione;
- armadi di sicurezza per reagenti e prodotti chimici in generale;
- dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- sostanze radioattive;
- agenti chimici, fisici o biologici;
- impianti tecnologici di loro pertinenza, quali risultano dai verbali di consegna delle strutture in uso;
- dispositivi installati per il controllo dell'inquinamento in atmosfera delle cappe di aspirazione;
- la gestione coordinata delle emergenze nel caso in cui strutture di competenza dell'Ente condividano ambienti di lavoro con altri soggetti pubblici e privati;
- siti di monitoraggio in genere.

Art. 7 - Preposti

I Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto.

Art. 8 - Servizio Prevenzione e Protezione

Per le finalità del presente Regolamento e al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è istituito il Servizio di prevenzione e protezione presso le singole unità produttive.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'unità produttiva e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del Decreto e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del Decreto;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del Decreto.

Il Servizio, nell'espletamento delle sue attività, riceve informazioni e supporto tecnico-amministrativo dai competenti uffici dell'unità produttiva.

Le attività del SPP sono coordinate dal Responsabile del servizio, nominato ai sensi dell'art. 32 del Decreto.

Art. 9 - Gruppo Nazionale di Coordinamento per la Sicurezza

Il GNCS è composto dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione istituiti presso tutte le unità produttive.

È costituito al fine di garantire, programmare e coordinare l'armonizzazione delle procedure e dei sistemi di gestione della sicurezza e salute durante il lavoro nell'ambito delle attività dell'INGV, con particolare riferimento all'aggiornamento



normativo, informazione e formazione ai lavoratori, monitoraggi ambientali e strumentali nei luoghi di lavoro.

Il coordinamento del Gruppo viene effettuato attraverso il RSPP della sede di Roma.

Art. 10 - Medico competente

Al fine di garantire e organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del Decreto, il Datore di Lavoro nomina il medico competente in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Decreto. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più unità produttive, il Datore di lavoro attribuisce a uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento. I dati sanitari dei lavoratori di cui il medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dall'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11 - Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.

I lavoratori in particolare devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Qualora lavoratori dell'INGV siano ospitati, per motivi di servizio o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia, nonché attenersi alle disposizioni e istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.

I lavoratori esterni che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 12 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente regolamento e dall'art. 47 del Decreto, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 13 - Inadempienza e violazione

In caso di inadempienze e violazione delle norme di sicurezza si rimanda alle norme sanzionatorie previste dal Decreto e da quanto previsto dal codice civile e penale.

Art. 14 - Norma finale

Il presente regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori attraverso l'affissione all'albo delle unità produttive e pubblicato e pubblicizzato attraverso i canali informativi dell'Ente.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel Decreto.